



- la bonifica riguardi aree e territori tutelati ai sensi del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
- il rischio sanitario ed ambientale che deriva dall'inquinamento risulti particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;
- l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area sia rilevante;
- l'inquinamento costituisca un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;
- la bonifica riguardi siti compresi nel territorio di più Regioni.

Il responsabile presenta al Ministero dell'ambiente il Piano di caratterizzazione, il Progetto preliminare e il Progetto definitivo predisposti secondo i criteri generali stabiliti dall'Allegato 4 del D. M. 471/99, nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 10 dello stesso D. M., comunicando, altresì, le informazioni relative agli interventi di messa in sicurezza adottati ai sensi dell'articolo 7 o dell'articolo 8 del più volte citato D.M. 471/99.

Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda il proprietario del sito inquinato né altro soggetto interessato, i progetti sono predisposti dal Ministero dell'ambiente, che si avvale dell'A.N.P.A., dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'E.N.E.A. ed in caso di inadempienza dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente, approva il progetto definitivo, tenendo conto delle conclusioni dell'istruttoria tecnica e autorizza la realizzazione dei relativi interventi.

Qualora gli interventi di bonifica e ripristino ambientale prevedano la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, l'approvazione è subordinata all'acquisizione della relativa pronuncia di



compatibilità. In tali casi i termini previsti dal D. M. 471/99 sono sospesi sino alla conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale.

L'autorizzazione del progetto definitivo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 10 del D. M. 471/99.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza 2983 del 31 maggio 1999, nel caso di inadempimento degli uffici competenti, salva in ogni caso, l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni di cui all'art. 15 sopra citato, il commissario delegato – presidente della regione siciliana:

- a) dispone la caratterizzazione delle aree pubbliche compresi i litorali ed i sedimenti marini;
- b) realizza gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica e ripristino ambientale di competenza pubblica;
- c) interviene in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai sensi dell'articolo 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- d) provvede alle attività di progettazione, nel caso di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 in caso di inadempimento del responsabile o qualora il responsabile non sia individuabile e non provveda il proprietario del sito inquinato né altro soggetto interessato.

9.1 Siti di interesse nazionale in Sicilia

Il Ministero dell'Ambiente sulla base dei criteri di cui all'art. 18, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni, ha pubblicato l'elenco dei primi siti di interesse Nazionali.

Successivamente la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "*Nuovi interventi in campo ambientale*" ed in particolare la lettera c del 4 comma dell'art. 1 individua i primi interventi di bonifica di interesse Nazionale.

Pertanto il Ministero dell'Ambiente con D.M. 10 gennaio 2000 ha perimetrato quali prime aree di interesse nazionale le aree industriali di Gela e di Priolo.



Tale procedimento di perimetrazione provvisoria delle aree da bonificare è finalizzato alla caratterizzazione delle stesse, al fine di accertare le effettive condizioni di inquinamento, coinvolgendo gli ambiti territoriali dei comuni di Gela, Niscemi e Butera (in provincia di Caltanissetta) e dei comuni di Priolo Gargallo, di Augusta e di Melilli (in provincia di Siracusa).

In mancanza di puntuali informazioni sulle condizioni di inquinamento, la cui acquisizione rientra fra le attività da svolgere nella successiva fase di caratterizzazione, il Ministero ha ritenuto di dover fare riferimento alle aree occupate dagli insediamenti industriali, alle aree di discarica ed all'area marina antistante gli stabilimenti, i cui fondali sono stati, presumibilmente, oggetto di inquinamento.

Con D.M. del 18 luglio 2002 viene inserito tra i siti di interesse nazionale quello di Biancavilla.

Successivamente con il Decreto 18 settembre 2001, n. 468 viene definito il programma dettagliato d'intervento per i Siti di Gela, Priolo e Biancavilla e precisamente:

- la tipologia dell'intervento;
- la perimetrazione del sito;
- le principali caratteristiche ambientali;
- costi di messa in sicurezza e/o bonifica;
- piani di caratterizzazione;
- progetti di messa in sicurezza e/o bonifica.


Per quanto riguarda, infine, i siti da risanare che ricadono all'interno del piano di risanamento dei territori di Caltanissetta e Siracusa, per i quali come precedentemente detto sono stati nominati commissari delegati, ai sensi dell'art. 12 dell'O.P.C.M. 3072 del 21 luglio 2000, i rispettivi prefetti di Caltanissetta e Siracusa,. E' in corso la predisposizione dei Piani di caratterizzazione delle aree pubbliche



9.1.1 Sito di Gela

Perimetrazione del sito di interesse nazionale
"GELA"

Scala 1:100.000





9.1.2 Sito di Priolo

Perimetrazione del sito di interesse nazionale "PRIOLO"

Scala 1:150.000





9.1.3 Sito di Biancavilla

